

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 206 DELLA L.R. 65/2014 CHE E' IL CORRISPONDENTE DELL'ART. 34 DEL D.P.R. 380/2001 ENTRAMBI AVENTI AD OGGETTO "Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire"

La regione toscana con gli artt. 207 e 208 aveva cercato di stabilire l'applicazione di una sanzione amministrativa più equilibrata, con l'annullamento di tali articoli, si ritiene opportuno adeguare l'art. 206 della L.R. 65/2014 ai disposti dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001.

L'art. 34 comma 2, del D.P.R. 380/2001 recita:

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, **stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392**, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

L'art. 206 della L.R. 65/2014 recita:

2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, **il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile** conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 516,00.

Come si evince dalla suddette disposizioni nel caso di applicazione delle sanzioni per opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, **in quelle regioni ove si applica la disposizione statale si applica un costo al mq. riferito alla legge dell'equo canone che stabilisce un costo progressivo che aumenta in relazione all'avvicinarsi alla data attuale.**

Questo appare un **concetto equo, in quanto consente l'applicazione di un costo modesto se l'infrazione è stata realizzata in anni remoti che progressivamente aumenta avvicinandoci alla data odierna.**

Infatti una infrazione realizzata ad esempio 40 anni fa è da ritenersi un abuso modesto in relazione al quadro normativo dell'epoca e deve essere sanzionato in maniera minore rispetto ad un abuso realizzato recentemente in un regime più vincolante e più rigido.

La disposizione suddetta (il testo della proposta di modifica della Giunta riguardo l'art. 206) della Regione Toscana invece prevede l'applicazione di una sanzione indipendente dall'epoca di realizzazione dell'abuso che viene sempre applicata nella stessa misura "*pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile*", con valori attuali e quindi molto alti.

SI PROPONE PERCIO' DI TORNARE ALLA FORMULAZIONE DEL (lungimirante) TESTO UNICO NAZIONALE (art. 34 del d.P.R. 380/2001).